

INDICE

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO I	Premesse e finalità	1
Art. 1	Definizioni	1
Art. 2	Premesse	1
Art. 3	Oggetto del Regolamento	2
Art. 4	Finalità del Regolamento	2
PARTE II	SERVIZIO ACQUEDOTTO	3
TITOLO II	Servizio somministrazione acqua potabile	3
Art. 5	Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto	3
Art. 6	Domanda e condizioni per l'allacciamento alla rete	3
Art. 7	Contratto di somministrazione	4
Art. 8	Titolare del contratto	4
Art. 9	Durata e modifiche del contratto	5
Art. 10	Rinuncia all'allaccio	5
Art. 11	Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive	6
Art. 12	Erogazioni provvisorie	6
Art. 13	Interruzioni e irregolarità del servizio	6
Art. 14	Controlli	7
Art. 15	Determinazione dei consumi	7
Art. 16	Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa	8
Art. 17	Modalità di fatturazione e di pagamento	8
Art. 18	Morosità	9
Art. 19	Corrispettivi accessori	9
TITOLO IV	DISPOSIZIONI TECNICHE	10
Art. 20	Punto di consegna, pressione e portata	10
Art. 21	Strade non canalizzate	10
Art. 22	Allacciamento	11
Art. 23	Posizione degli apparecchi di misura	12
Art. 24	Impianti interni	12
Art. 25	Prescrizioni	13
Art. 26	Impianti di pompaggio	13
Art. 27	Verifica dei misuratori	13
TITOLO V	BOCCHHE ANTINCENDIO	14
Art. 28	Bocche antincendio	14
Art. 29	Attivazione e responsabilità	15
Art. 30	Canone e anticipazione a garanzia	15
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 31	Prescrizioni generali	15
Art. 32	Perdite di acqua	16
Art. 33	Attività informativa	16
Art. 34	Sanzioni	16
PARTE III	SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	18
TITOLO VII	DISPOSIZIONI GENERALI	18
Art. 35	Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione	18
Art. 36	Definizioni	18
Art. 37	Catasto degli scarichi	20

Art. 38 – Contratto di servizio.....	20
Art. 39 – Prestazione del servizio	21
TITOLO VIII DISCIPLINA DEGLI ALLACCI	21
Art. 40 – Obbligo di allaccio	21
Art. 41 – Domanda di allaccio	22
Art. 42 – Autorizzazioni	24
Art. 43 – Lavori di allaccio.....	24
Art. 44 – Norme tecniche	25
Art. 45 – Controlli, accertamenti e verifiche	26
Art. 46 – Modifica dell'allaccio.....	27
Art. 47 – Servitu' di fognatura	28
Art. 48 – Strade e aree private.....	28
TITOLO IX DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	28
Art. 49 – Ambito di applicazione	28
Art. 50 – Assimilabilita' degli scarichi industriali a quelli domestici.....	28
Art. 51 – Impianti fognari interni.....	31
Art. 52 – Domanda di autorizzazione.....	31
Art. 53 – Autorizzazione allo scarico.....	32
Art. 54 – Convenzione di utenza.....	33
Art. 55 – Impianti di pretrattamento	33
Art. 56 – Strumenti di misura e di analisi	34
Art. 57 – Limiti di accettabilita'	35
Art. 58 – Divieto di diluizione.....	35
Art. 59 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue	35
Art. 60 – Scarichi vietati	36
TITOLO X DISPOSIZIONI ECONOMICHE e SANZIONI.....	37
Art. 61 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione.....	37
Art. 62 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali.....	37
Art. 63 – Riciclo delle acque reflue industriali.....	38
Art. 64 – Norma di rinvio	38
Art. 65 – Sanzioni.....	38
PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI	41
Art. 66 – Reclami	41
Art. 67 – Identificazioni dei dipendenti	41
Art. 68 – Trattamento dei dati personali.....	41
Art. 69 – Controversie	41
ALLEGATO 1	42
ALLEGATO 2.....	44

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I Premesse e finalità

Art. 1 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento e della normative vigente, s'intende per:
 - A.T.O.: Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;
 - A.A.T.O.: Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova;
 - Gestore: soggetto cui è stato affidato il Servizio Idrico Integrato e la responsabilità del coordinamento (nell'A.T.O. della Provincia di Genova è A.M.G.A. S.p.A) oppure gestore salvaguardato o autorizzato come da elenco di cui all'art 2;
 - Conferenza: l'assemblea dei rappresentanti - Sindaci o loro delegati - aderenti alla Convenzione di Cooperazione.
 - misuratore: strumento installato dal Gestore, di proprietà dello stesso, di norma entro i confini della proprietà pubblica, allo scopo di effettuare la lettura dei consumi dell'utenza.

Art. 2 – Premesse

1. Il Gestore A.M.G.A. S.p.A. - Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A.- (nel seguito denominato "il Gestore") provvede alla gestione diretta del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (nel seguito A.T.O.) della Provincia di Genova, ai sensi delle deliberazioni n. 8 del 13 giugno 2003 e n. 16 del 22 dicembre 2003 della Conferenza dell'A.T.O. della Provincia di Genova.
2. Sono stati dichiarati organismi salvaguardati, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 36/94, le seguenti Società: Acqua Potabile S.r.l. di Sestri Levante - Genova; Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova; Acque Potabili S.p.A. di Torino; A.M.G.A. S.p.A. di Genova; A.M.TER S.p.A. di Cogoleto – Genova; E.G.U.A. S.r.l. di Cogorno – Genova; Genova Acque S.p.A. di Genova; IDROTIGULLIO S.p.A. di Chiavari – Genova (nel seguito denominati "il Gestore").
3. Sono stati dichiarati organismi autorizzati, per le gestioni svolte con impianti di proprietà, le seguenti Società: Acquedotto De Ferrari Galliera S.p.A. di Genova; Acquedotto Nicolay S.p.A. di Genova (nel seguito denominati "il Gestore")⁽¹⁾.
4. Per Servizio Idrico Integrato si intende, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) della legge 36/94, l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi civili, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue.
5. La gestione del servizio comprende, oltre al mantenimento in efficienza, alla razionalizzazione e al controllo di quanto esistente, la progettazione e la costruzione di nuovi impianti finalizzati alla salvaguardia e all'uso razionale delle risorse idriche dell'A.T.O. della Provincia di Genova.

¹⁾ costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione la sottoscrizione del contratto di servizio da parte delle S.p.A. Acquedotto De Ferrari- Galliera e Acquedotto Nicolay

6. Il presente Regolamento è parte integrante di ogni contratto di somministrazione, senza che ne occorra la materiale trascrizione; l'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo nel contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia nelle more della sottoscrizione del contratto.

7. Il Gestore si impegna a rendere noto il presente Regolamento ai titolari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet.

8. Il presente Regolamento è disponibile presso tutti gli uffici del Gestore. Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia.

9. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti regolamentazioni ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della Provincia di Genova. Le proposte di modifica al regolamento sono approvate dall'A.A.T.O.

Art. 3 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua per le tipologie indicate nel successivo articolo 6, nonché l'organizzazione e la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura e il controllo e il monitoraggio degli scarichi, gli adempimenti in caso di approvvigionamento da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (art. 38 e segg).

Art. 4 – Finalità del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento stabiliscono una disciplina omogenea del servizio di somministrazione di acqua e degli scarichi di acque reflue urbane e industriali in pubblica fognatura al fine di:

- a. promuovere un corretto e razionale uso delle acque, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo dei reflui ai generali fini di salvaguardia della risorsa acqua destinata primariamente all'utilizzo umano;
- b. promuovere l'adeguamento dei sistemi pubblici di fognatura, di collettamento e di depurazione in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi recettori, per la realizzazione del Servizio Idrico Integrato previsto dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e per il controllo e la tutela delle acque dall'inquinamento così come previsto dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152,;
- c. tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti pubblici di depurazione.

PARTE II SERVIZIO ACQUEDOTTO

TITOLO II Servizio somministrazione acqua potabile

Art. 5 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Acquedotto

1. La parte II del presente Regolamento disciplina il servizio di somministrazione acqua svolto dal Gestore e si applica su tutto il territorio dell'A.T.O. della Provincia di Genova oggetto dell'affidamento di cui al precedente Art. 2.
2. La somministrazione di acqua viene fornita di norma per il consumo umano (uso domestico e non domestico), mentre per tutti gli altri usi (industriali, agricoli, innaffiamento giardini e orti, ecc.) è concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti.
3. Queste ultime forniture possono essere temporaneamente sospese o revocate, fatti salvi i termini di preavviso previsti nella Carta dei Servizi, senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 6 – Domanda e condizioni per l'allacciamento alla rete

1. La domanda per l'allacciamento alla rete idrica, redatta in conformità ai moduli predisposti dal Gestore, deve essere sottoscritta dal richiedente, sia esso proprietario o utilizzatore a vario titolo dell'immobile e, salvi i casi di rappresentanza legale o volontaria previsti dalla legge, presentata agli uffici preposti del Gestore.
2. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allacciamento e il tipo di utenza in relazione all'utilizzazione dell'acqua:

Uso domestico residenti;
Uso domestico non residenti;
Uso zootecnico;
Uso agricolo;
Uso commerciale;
Uso industriale;
Uso artigianale;
Uso diverso;
Uso non potabile;
Uso temporaneo;
Cantieri.
3. Il Gestore rilascia ricevuta della domanda ai fini del riscontro del termine stabilito dalla Carta del Servizio.
4. Il Gestore predispone un preventivo di spesa per la realizzazione dell'allacciamento, con validità semestrale.

5. Il Gestore esegue il lavoro per la parte di competenza, in seguito al versamento dell'importo preventivato, nel rispetto degli standards di servizio adottati. L'utente esegue a propria cura e spese il lavoro per la parte di competenza.

6. Per le unità immobiliari adibite a box, magazzino, ecc., che non usufruiscono di fornitura condominiale, l'utente può richiedere l'installazione di un apposito misuratore, previo pagamento delle relative spese.

Art. 7 – Contratto di somministrazione

1. La fornitura del servizio di acquedotto avviene a seguito della sottoscrizione, da parte dell'utente, del contratto di somministrazione, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Il contratto si perfeziona con il contestuale versamento delle spese relative, e di un anticipo a garanzia delle obbligazioni relative al contratto da parte dell'utente. L'importo dell'anticipo a garanzia, variabile in funzione della tipologia di utenza, è proposto di concerto fra Gestore e Segreteria Tecnica dell'A.T.O. ed approvato con decisione dell'Autorità d'Ambito.

La somma depositata non sarà aggiornata a seguito degli incrementi tariffari, per contro sarà considerata infruttifera, né darà luogo ad addebito all'utente di costi di gestione.

La restituzione avverrà contestualmente all'ultima fattura di conguaglio successivamente alla risoluzione del contratto.

Per concessioni temporanee tale anticipo sarà invece pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione.

Il Gestore, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per altre azioni derivanti da inadempienza del presente Regolamento ai sensi dell' art. 18 e della legge. In questo caso l'utente, in occasione della prima fatturazione utile, sarà tenuto a versare nuovamente l'anticipo di garanzia (o la sola parte incamerata dal Gestore se questa era inferiore al deposito cauzionale).

2. Il contratto è l'unico documento che impegna il Gestore a provvedere alla somministrazione dell'acqua.

3. L'utente non deve utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati, pena la revoca della fornitura. Qualsiasi modifica deve essere preventivamente comunicata al Gestore per gli eventuali aggiornamenti contrattuali.

Art. 8 – Titolare del contratto

1. L'acqua è di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni edificio.

2. La somministrazione dell'acqua è effettuata, di norma, al proprietario o all'utilizzatore della somministrazione (es. affittuario, conduttore, comodatario, appaltatore, usufruttuario, ecc.), dell'immobile cui l'utenza si riferisce.

3. Nel caso di immobili costituiti in condominio, la somministrazione viene effettuata di norma al condominio per il quale, ai sensi di legge, risponde l'amministratore.

4. Negli edifici per i quali non è prevista la figura dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c., e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari sono tenuti alla stipulazione di un unico contratto. Essi risponderanno pertanto solidalmente per ogni obbligazione derivante dal contratto. Il contratto dovrà indicare la tipologia d'uso dell'acqua.

5. E' facoltà del Gestore, concorrendo ragioni tecniche e/o organizzative e/o commerciali, attivare una o più utenze per ciascun edificio.

6. L'utente deve consentire che la presa a servizio della propria utenza sia utilizzata per la fornitura di acqua ad altre unità immobiliari dello stesso stabile, qualora, dopo le opportune valutazioni tecniche, il Gestore disponga in tal senso, purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.

Art. 9 – Durata e modifiche del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.

2. Salvo diverse pattuizioni per le forniture non domestiche per le quali il Gestore può richiedere un congruo periodo di preavviso, stabilito nel termine di 60 giorni, la facoltà di recesso dal contratto è esercitata per iscritto e presentata al Gestore il quale provvede alla rilevazione del consumo, alla chiusura del misuratore mediante apposizione dei sigilli ed eventualmente alla sua rimozione.

3. In mancanza di disdetta il titolare del contratto è l'unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'utente rimane titolare del contratto fino alla voltura del subentrante.

5. La riattivazione del servizio quando un misuratore è stato sigillato può essere fatta esclusivamente dal Gestore, a seguito del perfezionamento del relativo contratto di somministrazione dell'utente che subentra.

6. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

Art. 10 – Rinuncia all'allaccio

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebita le spese relative alla parte di lavoro eseguito, trattenendoli sulle somme già versate dall'utente.

Art. 11 – Divieto di sub-forniture e derivazioni abusive

1. La somministrazione di acqua è concessa a uso esclusivo dell'utente il quale non può a sua volta cederla a terzi, sotto qualsiasi forma.
2. In tal caso il Gestore, salvo preavviso, ha il diritto di risolvere il contratto di somministrazione.
3. E' vietato derivare acqua da fontanelle o da altri punti di derivazione pubblici con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore e l'autorizzazione dei titolari di dette utenze.
4. Fatti salvi i successivi interventi, il Gestore segnalerà all'Autorità d'Ambito la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica.
5. Il Gestore, qualora accerti abusi precedenti all'inizio della sua gestione, ne darà comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 12 – Erogazioni provvisorie

1. Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti del presente Regolamento sono applicate anche nel caso in cui siano richieste erogazioni provvisorie. In tal caso l'utente è tenuto anche al versamento di un anticipo di garanzia provvisorio commisurato alla tipologia di utenza.
2. Si intendono per erogazioni provvisorie quelle inferiori a sei mesi, salvo possibilità di proroga da parte del Gestore.

Art. 13 – Interruzioni e irregolarità del servizio

1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturali) oppure dovute a guasti di impianti, o rotture accidentali delle reti che comportino indifferibili e straordinari interventi di emergenza.
 2. In tutti i casi di sospensione del servizio il Gestore provvede, con la maggiore sollecitudine, a rimuoverne le cause e a preavvisare gli utenti, quando possibile, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi.
 3. Il Gestore attiva mezzi alternativi di fornitura, qualora l'interruzione si protragga nel tempo.
 4. Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
 5. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione e del ripristino dell'erogazione dell'acqua.
 6. Eventuali responsabilità del Gestore saranno accertate dall'Autorità d'Ambito.
-

Art. 14 – Controlli

1. Il Gestore ha la facoltà di accedere alla proprietà privata, previo assenso del titolare della stessa, mediante proprio personale o di altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento, per effettuare le seguenti operazioni, come meglio specificato nei punti sotto indicati e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dal Regolamento, dalle vigenti disposizioni di legge e dai patti contrattuali:

- a. Letture misuratori
- b. Verifica dello stato di conservazione dell'impianto ed accertamento di eventuali alterazioni o manomissioni
- c. Eventuali riparazione guasti o sostituzione del misuratore.

2. Qualora l'utente opponga un motivato rifiuto all'accesso alla sua proprietà, il Gestore provvede a indicare per iscritto la data nella quale saranno effettuate le operazioni di servizio sopra descritte. In caso di opposizione e ostacolo, o comunque se necessario, il Gestore, previa comunicazione scritta, si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua finché le verifiche non avranno potuto aver luogo e sia stata ripristinata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Art. 15 – Determinazione dei consumi

1. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del misuratore d'utenza rilevata dal personale del Gestore oppure comunicata dall'utente, di norma dietro invito del Gestore. In caso di alimentazione mediante sistema a bocca tassata, il consumo è determinato in base al calibro del misuratore.

2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private.

3. La lettura degli apparecchi di misura viene normalmente eseguita a intervalli regolari stabiliti dal Gestore che comunque può effettuare letture supplementari.

4. La frequenza delle letture e/o autoletture può variare a seconda del sistema di fatturazione stabilito dal Gestore e dell'uso dichiarato.

5. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento o manomissione del misuratore, il Gestore può determinare i consumi sulla base delle medie registrate dall'utenza o, in mancanza, sulla base dei moduli sottoscritti all'atto della stipula del contratto, e tenendo conto di ogni elemento utile a individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per periodi superiori a un anno, previa comunicazione scritta, può essere disposta la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo la lettura del misuratore e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore.

7. Al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione l'utente deve indicare il modulo contrattuale, in misura minima di 10 mc. mensili per ciascun appartamento servito e mc. 5 mensili per gli altri usi.

8. E' facoltà dell'utente fissare un impegno superiore al quantitativo minimo contrattuale previsto al comma precedente, incrementando il modulo minimo nella misura di multipli di 5 mc/mese. In tal caso la quota fissa è aumentata proporzionalmente ed è dovuta anche in assenza di alcun consumo. Per le utenze domestiche il modulo contrattuale non può comunque superare il valore di 25 mc mensili per ciascuna unità abitativa.

9. L'aggiornamento del minimo contrattuale va applicato sui consumi successivi alla data della variazione.

10. Per le utenze domestiche il pagamento è commisurato all'effettivo consumo desunto dalla lettura dei misuratori.

11. Per le utenze diverse dall'uso domestico, il modulo contrattuale sarà fatturato all'utente anche in caso di parziale utilizzazione.

12. Per tutte le utenze, le quantità utilizzate oltre il valore del modulo contrattuale sono considerate "eccedenza" e come tali fatturate, secondo la vigente metodologia tariffaria.

Art. 16 – Corrispettivi del Servizio di somministrazione di acqua. Determinazione della tariffa.

1. Il corrispettivo del servizio di somministrazione acqua è costituito dalla tariffa di vendita, dalla quota fissa e dalla imposta sul valore aggiunto. La quota fissa e la tariffa di vendita sono deliberate dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 13 della L. 5.01.1994, n. 36, ed è riscossa dal Gestore. La tariffa è calcolata secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 1° agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato". La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza di cui all'art. 6 ed è strutturata secondo scaglioni tariffari. Nel caso in cui l'utenza sia allacciata alla pubblica fognatura, il prezzo del servizio idrico comprende anche le tariffe di fognatura e depurazione, secondo quanto precisato nella Parte III del presente Regolamento, anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. Nel corso del contratto di somministrazione, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito, le tariffe e le quote fisse potranno subire variazioni, nei limiti della normativa, senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

2. L'articolazione tariffaria del servizio idrico integrato è strutturata con decisione della Autorità d'Ambito.

Art. 17 – Modalità di fatturazione e di pagamento

1. I corrispettivi per il servizio di fornitura acqua devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella fattura mediante versamento su apposito c/c postale prestampato sulla bolletta o con l'utilizzo di servizi bancari (a domicilio, Bancomat, Carta di Credito) o con le altre modalità, indicate nella Carta dei Servizi, che il Gestore metterà a disposizione.

2. Il sistema e la frequenza di fatturazione e riscossione potranno essere variati dal Gestore, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, con apposita comunicazione all'Autorità d'Ambito. La bolletta deve contenere:

- La data di lettura del misuratore;
- Il consumo e il periodo di riferimento;
- Lettura precedente e lettura attuale,
- L'articolazione tariffaria e le fasce di consumo;
- La decorrenza degli incrementi tariffari;
- Informazioni sulla qualità dell'acqua fornita al misuratore.

Art. 18 – Morosità

1. In caso di pagamento oltre il termine fissato nella fattura, il Gestore ha diritto all'applicazione di un interesse di mora, calcolato su base annua, in misura pari al tasso d'interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, da calcolarsi sull'importo della fattura e per il periodo decorrente dalla scadenza alla data di effettivo pagamento.

2. In caso di morosità oltre il 60° giorno dalla scadenza della fattura, il Gestore può procedere alla sospensione della somministrazione dell'acqua e alla chiusura del contatore, con preavviso, tramite lettera raccomandata, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data prevista per l'interruzione, con addebito dei relativi oneri all'utente inadempiente.

3. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

4. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la chiusura e la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti. La riattivazione della fornitura avverrà entro due giorni lavorativi dal pagamento.

5. In caso di morosità protratta il Gestore si riserva la facoltà di suggellare o rimuovere il contatore

Art. 19 – Corrispettivi accessori

1. Possono essere inseriti in bolletta altri importi accessori quali corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, come, a titolo esemplificativo:

- spese contrattuali (es. attivazione e fornitura del servizio, voltura del contratto);
- imposta di bollo gravante sui contratti e sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'utente (es. installazione o spostamento del contatore, costi di allaccio, sopralluogo, verifica contatori, bocche antincendio, lavaggio e pulizia sifoni, costruzione fognoli privati). In tal caso il Gestore si assume l'obbligo di descrivere in maniera chiara e precisa il dettaglio delle operazioni e l'importo da corrispondere.

Tali importi, qualora non determinati dalla legge o dalle Autorità competenti, sono stabiliti con Decisione dell'Autorità d'Ambito.

2. In caso di voltura, qualora subentrante e cessante forniscano dichiarazione congiunta circa la lettura del contatore, non sono necessarie verifiche da parte del personale del Gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 20 – Punto di consegna, pressione e portata

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi dell'art. 23 del presente Regolamento, alle normali condizioni di esercizio della rete.

2. Il valore minimo di carico idraulico garantito all'utenza è di 5 metri, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dichiara in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell'utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno.

3. Il valore massimo di carico idraulico è di norma non superiore a 70 metri, riferito al punto di consegna e rapportato al piano stradale.

4. Per le utenze domestiche, inoltre, la dotazione pro-capite giornaliera alla consegna è non inferiore a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile dall'utente nelle 24 ore.

5. La portata minima garantita al punto di consegna non è inferiore a 0,10 litri al secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico di cui sopra.

6. Per i consumi civili non domestici, intesi come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici, centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.) e consumi commerciali (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi, ecc.) sono assicurate le portate minime definite nel contratto di utenza. Si adottano per i valori di carico idraulico i criteri di cui al punto precedente.

7. Qualora le condizioni delle reti e degli impianti non permettano di garantire che la fornitura idrica abbia le caratteristiche di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, sarà compito del Gestore proporre alla Segreteria Tecnica dell'ATO di inserire nel programma degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito quegli adeguamenti delle opere acquedottistiche che consentano il raggiungimento di detti livelli di servizio.

Art. 21 – Strade non canalizzate

1. Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore accoglierà le richieste nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

2. Nel caso in cui le attività di canalizzazione non siano programmate a breve e l'utente richiede comunque l'allacciamento, il Gestore redigerà un apposito progetto e il conseguente preventivo di spesa sarà sottoposto all'utente per l'accettazione e il pagamento.

3. L'utente potrà altresì progettare e realizzare, a sua cura e spese, le opere suddette, previo parere obbligatorio e vincolante del soggetto gestore. Le opere così eseguite sono soggette a verifica e collaudo da parte del gestore, nonché a supervisione dello stesso durante le fasi di realizzazione.

4. Gli impianti, per la parte a monte dei misuratori, restano di proprietà del Gestore e sono considerati, a tutti gli effetti, parte integrante della rete del Gestore.

Art. 22 – Allacciamento

1. Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione acqua il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione dalla tubazione stradale fino al misuratore.

2. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

3. Il punto di consegna della fornitura è il misuratore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione e al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.

4. Di norma sarà installato un unico misuratore per ciascun edificio.

5. Non è consentita l'installazione di nuove utenze con sistema di somministrazione a bocca tassata.

6. Il misuratore rimane di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione.

7. L'utente deve usare tutti i comportamenti atti a preservare il misuratore da manomissioni e da danneggiamenti derivanti dal suo comportamento. In tal caso l'utente è tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

8. Nel caso di variazione di calibro per mutate caratteristiche dell'utenza, saranno addebitati all'utente gli oneri sostenuti dal Gestore per il richiesto adeguamento.

9. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione saranno a carico dell'Ente costruttore.

10. Sarà il Gestore a determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, misuratore), con particolare riferimento al percorso delle diramazioni e alla posizione del misuratore.

Art. 23 – Posizione degli apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono, di norma, installati su suolo pubblico, in prossimità della tubazione di distribuzione e comunque nel luogo e nelle posizioni ritenute più idonee dal Gestore, comunque in modo tale da non costituire aggravio di spesa per l'utente.

E' facoltà del Gestore, spostare su suolo pubblico i misuratori ubicati su proprietà privata, qualora ravvisi l'inidoneità dell'attuale posizionamento. In tal caso, sarà cura del gestore comunicare all'utente l'avvenuta decisione e le modalità di esecuzione dell'intervento. Le spese per lo spostamento del misuratore saranno a carico del gestore.

2. Lo spostamento del misuratore se richiesto dall'utente, può essere realizzato solo dal personale del Gestore, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese.

3. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori qualora installati in luoghi di sua disponibilità.,,

4. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

5. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione e alla risoluzione del contratto di somministrazione. In tal caso il Gestore provvede a quantificare il presunto consumo attraverso una media significativa dei consumi fatturati; il periodo considerato può estendersi fino agli ultimi cinque anni. In mancanza di tali dati il Gestore può prendere in considerazione i consumi medi di utenze all'interno dell'ambito aventi le stesse caratteristiche.

6. Tutti i misuratori di nuova installazione saranno provvisti dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente, ivi compresa la valvola di non ritorno Il Gestore nell'ambito degli interventi annuali provvede a sostituire i misuratori non conformi.

7. Il Gestore mantiene la responsabilità della manutenzione del misuratore e derivazioni anche quando queste sorgano su proprietà privata. Il Gestore è esonerato da responsabilità, previo accertamento e comunicazione mediante verbale alla Segreteria Tecnica dell'ATO mediante appositi verbali, nel caso in cui il proprietario del bene su cui è installato il misuratore ostacoli o impedisca l'accesso al personale del Gestore.

In tal caso gli interessati, danneggiati dal comportamento del privato, possono agire in sede di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 – Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua a valle del misuratore, escluso il raccordo di collegamento sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia e di quelle contenute nel presente Regolamento.

2. L'utente deve inoltre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua sull'impianto di propria competenza.

3. Il Gestore pertanto non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti posti a valle del misuratore/dispositivo limitatore.

4. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'utente è tenuto a eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

Art. 25 – Prescrizioni

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. E' vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

3. Inoltre il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

4. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete stradale e non può essere utilizzato come presa di terra per i collegamenti di impianti elettrici.

5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti diversamente forniti.

Art. 26 – Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

3. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche, ferma restando a carico dell'utente la responsabilità sulla sicurezza dell'impianto.

Art. 27 – Verifica dei misuratori

1. Qualora un utente ritenga erronee le indicazioni del misuratore, può chiederne la verifica al Gestore con una richiesta scritta.

2. Il personale incaricato dal Gestore installa un nuovo contatore ed effettua, entro i tempi standard previsti dalla Carta dei Servizi, le verifiche e le prove del contatore rimosso alle quali potrà presenziare l'utente o persona dallo stesso delegata.

3. Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere anche dall'utente, se presente.

4. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione rimangono a carico dell'utente, che potrà essere tenuto al pagamento anticipato delle stesse.

5. In caso contrario sarà effettuato il rimborso o recupero di eventuali errate fatturazioni per un periodo non superiore all'anno.

6. Il consumo dell'acqua per tutto il periodo nel quale può ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio è valutato in maniera analoga alle disposizioni contenute nell'art.15.

TITOLO V BOCCHE ANTINCENDIO

Art. 28 – Bocche antincendio

1. Il servizio di somministrazione acqua può essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da quello relativo ad altri usi.

2. Le relative prese di alimentazione non possono essere destinate a usi diversi da quelli di spegnimento degli incendi.

3. L'utente deve provvedere alla progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, secondo le norme emanate dalle competenti autorità.

4. Le prese sono installate dal personale incaricato dal Gestore sulla base dello schema dell'impianto fornito dall'utente e approvato dai Vigili del Fuoco, previa accettazione del preventivo di spesa

5. Ogni variazione di tale schema deve essere tempestivamente comunicata al Gestore; in difetto sarà applicata una penale pari al doppio del canone annuo.

6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, nonché le spese di piombatura sono a carico dell'utente.

7. Uno speciale sigillo viene applicato dal personale incaricato dal Gestore ai rubinetti delle bocche antincendio.

8. L'utente può servirsi delle prese solo in caso di incendio, dandone comunicazione al Gestore entro le 24 ore affinché possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

9. Nel caso in cui venga constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio o non sia dato il tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penalità, pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti, ivi compresa l'installazione di idoneo misuratore, che il Gestore ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua, e salvo il maggior danno accertato.

Art. 29 – Attivazione e responsabilita'

1. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il personale incaricato dal Gestore provvede all'attivazione della presa e all'apposizione dei sigilli.
2. Da tale momento responsabile dell'impianto resta unicamente l'utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.
3. A seguito di richiesta scritta dell'utente, e previo pagamento delle spese relative, il personale incaricato dal Gestore può rimuovere i sigilli per operazioni di verifica, secondo modalità precisate caso per caso, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.
4. Il Gestore non assume alcuna responsabilità circa l'efficacia, la pressione e la portata delle bocche antincendio al momento dell'uso, né per interruzione del deflusso o diminuzione del carico dell'acqua fornita dovute a cause imprevedibili o di forza maggiore, non imputabili al Gestore.
5. Il Gestore si riserva il diritto di verificare anche con apposito misuratore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'utente alla tariffa vigente, il volume dell'acqua dispersa.

Art. 30 – Canone e anticipazione a garanzia

1. Per le bocche antincendio è previsto un canone annuo che può essere fatturato anche in modo frazionato secondo la cadenza di fatturazione prevista per gli altri usi.
2. Il canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate ed è automaticamente aggiornato in occasione di variazioni tariffaria.
3. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio è previsto, inoltre, un'anticipazione a garanzia, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare è determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto e comunque in misura non superiore al doppio del canone annuo.
4. L'anticipazione sarà incamerata dal Gestore per la copertura di eventuali crediti dell'utente o in caso di irregolare uso delle bocche antincendio.
5. L'importo della garanzia viene restituito o conguagliato per compensazione in ogni caso di cessazione del contratto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Prescrizioni generali

1. L'utente si impegna ad effettuare a propria cura e spese le modifiche ai propri impianti per adeguarli alle prescrizioni normative e tecniche, necessarie per il buon funzionamento della rete.
-

Art. 32 – Perdite di acqua

1. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal misuratore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'utente.

2. Qualora si verifichi una perdita sull'impianto interno a valle del misuratore e comunque nel tratto di competenza privata così come definito all'art. 23, l'utente dovrà darne tempestiva segnalazione al Gestore.

3. Nell'ipotesi che, su parti non ispezionabili dell'impianto privato, come ad esempio tratti di tubazioni interrato, dovessero verificarsi perdite a causa di guasti o di rotture occulte o fortuite, l'utente potrà richiedere al Gestore entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura un'agevolazione nell'addebito dei consumi rilevati.

4. Qualora il Gestore rilevi consumi anomali provvede, di norma, ad inviare apposita comunicazione all'utente.

5. L'agevolazione prevista dal comma 3 è condizionata alla verifica che le eccedenze di consumo rilevate dall'utente siano imputabili esclusivamente a guasto o rottura dell'impianto interno su parti non ispezionabili, comprovata da presentazione di copia di fattura per riparazione guasto e accompagnata da richiesta specifica di ricalcolo da parte del titolare dell'utenza.

6. L'agevolazione sarà concessa esclusivamente in fattura, una sola volta all'anno e non potrà riguardare più di 2 bollette secondo la seguente procedura:

- l'eccedenza di consumo verrà calcolata sulla base del doppio del modulo contrattuale;
- l'eccedenza, oltre tale misura, verrà ricalcolata a tariffa base;
- la tariffa per il servizio di fognatura e depurazione sarà applicata ai consumi fino a concorrenza del doppio del modulo contrattuale;
- nel caso di perdite su tratti di tubazione di competenza del gestore ma all'interno della proprietà privata dell'utente, il gestore si riserva il diritto allo spostamento del misuratore al limite della proprietà privata, con oneri a proprio carico.

Art. 33 – Attività informativa

1. Al fine di garantire la partecipazione degli utenti al miglioramento del servizio e l'esercizio dei loro diritti di consumatori, il Gestore svolgerà un'attività informativa su tutti gli aspetti dell'erogazione del servizio promuovendo la conoscenza degli utenti sul corretto uso dell'acqua per favorire il risparmio idrico.

Art. 34 – Sanzioni

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi civili, penali e amministrative, ogni violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento obbliga il titolare del contratto di fornitura al ripristino e al risarcimento del danno causato al Gestore.

2. Il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino al pagamento delle somme dovute dall'utente e finché lo stesso non adempia agli obblighi e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Ove agli adempimenti di cui sopra l'utente non provveda nel termine perentorio di 30 giorni dalla diffida, il contratto sarà dichiarato revocato e il Gestore può procedere all'incameramento dell'anticipazione a garanzia fino a concorrenza dell'importo dovuto e delle spese per le operazioni di chiusura dell'utenza.

PARTE III SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35 – Oggetto del Regolamento per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. La parte III del presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici e industriali che recapitano nelle pubbliche fognature, al fine di:

- prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e depurativi;
- raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge 5.1.1994, n. 36 circa il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque reflue;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 sulla tutela delle acque dall'inquinamento e sul trattamento delle acque reflue urbane.

2. Il presente Regolamento si applica a tutti gli scarichi che recapitano direttamente nelle pubbliche fognature o che sono a esse indirettamente collegate attraverso condutture e canalizzazioni fisse, pubbliche o private.

3. Esso in particolare ha per oggetto:

- a. le disposizioni tecniche generali per gli allacciamenti degli insediamenti civili e degli stabilimenti industriali alle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione;
- b. la regolamentazione degli scarichi di acque reflue industriali e di acque di lavaggio delle aree esterne immesse nelle pubbliche fognature e relativo procedimento di autorizzazione;
- c. il controllo degli scarichi di cui al punto precedente allacciati alla pubblica fognatura, per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto delle norme a salvaguardia degli impianti fognari e depurativi;
- d. la disciplina del conferimento dei rifiuti liquidi ai civili impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- e. le immissioni vietate.

4. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli scarichi di acque reflue domestiche e industriali che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 36 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. *Gestore*: la Società A.M.G.A. SpA, già definita nell'Art. 1 del presente Regolamento;

- b. *Insediamiento*: dizione generica con la quale s'individuano uno o più edifici od installazioni, anche collegati tra loro in un'area determinata ed a qualsiasi uso adibiti, dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali;
- c. *Stabilimento Industriale*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ovvero qualsiasi altro processo industriale che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- d. *Scarico*: ogni immissione diretta nella pubblica fognatura, tramite condotta, di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Ai fini della disciplina degli allacci di cui al Titolo VIII del presente Regolamento, s'intendono:

Insedimenti esistenti: quelli attivati prima dell'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o prima della modifica del sistema fognario già operante, come p.e. il passaggio da sistema fognario misto a sistema fognario separato;

Scarichi nuovi: quelli attivati successivamente all'entrata in funzione in una determinata zona di un collettore fognario comunale o dopo la modifica del sistema fognario già operante.

Ai fini della disciplina degli scarichi di cui al Titolo IX del presente Regolamento, s'intendono:

Scarichi esistenti: gli scarichi materialmente attivati e autorizzati prima del 13.6.1999, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/99;

Scarichi nuovi: gli scarichi attivati e autorizzati dopo il 13.6.1999.

- e. *Acque reflue domestiche*: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- f. *Acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- g. *Acque meteoriche*: le acque piovane naturali.
- h. *Acque di prima pioggia*: acque meteoriche di dilavamento corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante e provenienti da spazi scoperti, annessi o non ad insediamenti, sui quali siano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne possano provocare l'inquinamento. Si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono ad un intervallo di tempo non inferiore alle 48 ore. *Acque di lavaggio aree esterne*: le acque provenienti da operazioni di lavaggio di spazi scoperti, annessi o non a insediamenti, sui quali vengano svolte una o più attività (produzione, movimentazione, stoccaggio, servizi, ecc.) che ne provochino l'inquinamento.
- i. *Acque bianche*: le acque meteoriche, le acque di inaffiamento provenienti da giardini, orti, parchi pubblici o privati, le acque sorgive.
- j. *Acque nere o reflue urbane*: quelle costituite dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue industriali, dalle acque di lavaggio aree esterne o dal miscuglio di esse.
- k. *Rete fognaria o Fognatura*: il complesso delle canalizzazioni e opere accessorie, atte a raccogliere, convogliare e allontanare le acque reflue urbane.

La fognatura può essere:

a *sistema misto*: se raccoglie e allontana acque bianche e nere nelle stesse canalizzazioni;

a *sistema separato*: se raccoglie e allontana acque bianche e nere in canalizzazioni distinte.

Si distingue in:

rete fognaria bianca: se destinata al convogliamento e allontanamento delle sole acque bianche;

rete fognaria nera: se destinata al convogliamento o allontanamento delle acque nere o urbane.

A seconda della funzione, i singoli tratti della rete fognaria si distinguono in:

- *fognolo*: canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
- *fogna*: canalizzazione che raccoglie le acque provenienti dai fognoli di allacciamento e da caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori;
- *collettore*: canalizzazione costituente l'ossatura principale della rete, che raccoglie le acque provenienti dalle fogne e anche quelle addotte da fognoli e caditoie e confluisce nell'impianto di trattamento acque reflue o nel recapito finale;
- *depuratore o impianto di trattamento effluenti*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche e ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e inorganico delle acque reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;
- *stazione di sollevamento (o di pompaggio)*: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche atto a consentire l'immissione in fognatura dei reflui, anche a fronte di dislivelli in contropendenza posti tra la quota dell'insediamento e quella della rete fognaria;
- *pozzetto su rete pubblica*: manufatto che consente il collegamento tra il fognolo privato e la rete fognaria pubblica e/o che consente l'ispezione della rete stessa;
- *chiusino*: la copertura del pozzetto
- *caditoia*: apertura sul sedime stradale, munita di griglia, per l'immissione delle acque meteoriche o di lavaggio in fognatura;
- *allaccio fognario*: l'insieme delle opere idrauliche ed edili necessarie per realizzare il collegamento tra diversi manufatti fognari.

Art. 37 – Catasto degli scarichi

1. Il Gestore realizzerà un catasto degli scarichi nelle pubbliche fognature che è a disposizione dell'A.A.T.O. e dei Comuni richiedenti.

2. A tal fine tutti gli insediamenti siti sul territorio dell'A.T.O. saranno censiti e classificati dal Gestore secondo tempi e modalità che saranno concordati con l'Autorità d'Ambito.

Art. 38 – Contratto di servizio

1. La prestazione del servizio di fognatura e depurazione è normalmente subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione idrica, in cui vengono specificate le condizioni di utilizzo del servizio e viene sottoscritta l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Tra le condizioni di utilizzo deve essere specificato il caso in cui l'utente disponga di fognatura e depurazione proprie, che lo esenta da ogni corrispettivo.

3. Qualsiasi variazione delle caratteristiche dell'utenza deve essere preventivamente comunicata al Gestore che provvederà alle necessarie modifiche contrattuali.

4. Gli edifici residenziali e gli stabilimenti industriali che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti autonome rispetto al pubblico acquedotto (per esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, ecc.), entro il 31 marzo di ogni anno devono denunciare al Gestore la quantità, e per

gli stabilimenti industriali anche la qualità, delle acque scaricate. L'importo relativo al servizio di fognatura e depurazione sarà determinato sulla base delle caratteristiche del refluo e dei volumi dichiarati ed eventualmente verificati dal Gestore.

5. Nel caso di mancata dichiarazione entro i termini previsti, il Gestore applicherà l'importo per il servizio di fognatura e depurazione su un volume presunto determinato sulla base di valutazioni tecniche.

Art. 39 – Prestazione del servizio

1. Il servizio di fognatura e depurazione è di norma prestato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete fognaria, entro i limiti specificati nel titolo VIII del presente Regolamento.
2. Il servizio è di norma effettuato al titolare dello scarico.
3. Per le utenze domestiche, il beneficiario della prestazione, obbligato al pagamento della tariffa, è il conduttore dell'unità immobiliare, o l'Amministratore del condominio, i cui reflui recapitano nelle pubbliche fognature.
4. Per le utenze industriali, il beneficiario della prestazione è il titolare dell'attività che dà origine allo scarico in fognatura.

TITOLO VIII DISCIPLINA DEGLI ALLACCI

Art. 40 – Obbligo di allaccio

1. Ai sensi della L. 43/95 sono soggetti all'obbligo di allaccio gli scarichi di cui alle successive lett. a), b), c), d) a condizione che la distanza tra il confine dell'insediamento e l'asse della pubblica fognatura sia inferiore a 300 metri (150 metri nel caso di insediamenti esistenti) e che la fognatura pubblica abbia una quota non superiore di 20 m. (10 metri nel caso di insediamenti esistenti) rispetto a quella del terreno dell'insediamento:

- a. insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
- b. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell'insediamento;
- c. insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, li configurino come scarichi assimilabili agli scarichi civili;
- d. dalle imprese agricole di cui alla lett. A) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, allegata al presente Regolamento.

La quota è da intendersi come elevazione della fognatura pubblica rispetto a quella del terreno dell'insediamento.

2. I soggetti titolari di insediamenti nei quali si svolgono attività industriali e dai quali provengono scarichi dovuti all'attività stessa possono avvalersi della facoltà di allaccio alla pubblica fognatura.

3. Per gli insediamenti realizzati successivamente all'entrata in funzione di un civico collettore tali misure salgono a 300 metri lineari di distanza e 20 metri lineari di dislivello rispetto a quello del terreno dell'insediamento.

4. Per tutti gli insediamenti, l'allacciamento deve essere realizzato entro sei mesi dalla data di insorgenza dell'obbligo, previa presentazione della domanda di allaccio, di cui al successivo art. 42.

Il Gestore, su richiesta motivata dell'utente, può disporre termini più ampi rispetto a quello di cui al periodo precedente.

5. In caso di inerzia, l'Ente Proprietario della rete fognaria trasmette agli utenti l'ingiunzione di allaccio. La notifica dell'ordine di allaccio può avvenire anche a mezzo di manifesto o con altri mezzi, nelle località in cui è stata costruita o modificata la rete fognaria.

6. In relazione ai casi specificati al punto precedente, l'Ente Proprietario della rete fognaria può disporre l'esecuzione d'ufficio delle opere di allaccio, a spese dei soggetti obbligati.

7. Gli insediamenti regolarmente allacciati alla pubblica fognatura devono provvedere all'adeguamento degli allacci qualora esso sia reso necessario da:

- a. entrata in funzione di nuovi impianti fognari/depurativi;
- b. modifica, ampliamento o ricostruzione di sistemi fognari esistenti;
- c. motivi igienico-sanitari, di sicurezza o funzionalità degli impianti fognari e depurativi, o comunque non conformità alle norme vigenti in materia.

8. L'Ente Proprietario della rete fognaria può esentare dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che ne abbiano fatto espressa richiesta, in caso di notevoli impedimenti tecnici e/o di eccessivi oneri economici. Gli insediamenti esentati dall'obbligo di allaccio in fognatura, ivi compresi quelli di cui al precedente comma 1, hanno comunque l'obbligo dello smaltimento autonomo specificatamente disciplinato.

9. Il Gestore ha facoltà di verificare la regolarità tecnica e normativa degli allacci esistenti. Il Gestore comunica all'Ente proprietario la presenza di allacci ritenuti non conformi per l'adeguamento degli stessi alle rinnovate disposizioni tecniche e sanitarie.

10. Ai sensi dell'art. 84, comma 1, lett. a) della L.R. 21/06/1999 n. 18, in tutte le situazioni per le quali non si configura l'obbligo di allaccio spettano ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi non recapitanti in pubblica fognatura di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) e c) e comma 3, lett. b) della L.R. 16/08/1995 n. 43.

Art. 41 – Domanda di allaccio

1. La domanda di allaccio alle pubbliche fognature deve essere presentata al Gestore e per conoscenza all'Ente Proprietario della rete fognaria.

2. La domanda deve contenere:

- dati anagrafici, domicilio e codice fiscale del richiedente;
 - dati anagrafici e domicilio del progettista;
 - indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico (domestico o industriale);
-

- natura e portata dello scarico (portata annua, giornaliera, portata di punta) e ogni altra notizia atta a individuarne le caratteristiche.

3. La domanda deve essere corredata di un progetto e di una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato, contenenti:

- toponomastica in scala 1: 2000;
- planimetria in scala 1: 200;
- percorso delle acque bianche e nere;
- individuazione grafica del punto di allaccio;
- specificazione dei materiali impiegati;
- diametro delle tubazioni e loro pendenza;
- disegni dei pozzetti di ispezione;
- eventuali particolari tecnici richiesti dal Gestore;
- dettagliata descrizione delle opere da eseguire;
- ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, a favore del Gestore.

3 bis. Il Gestore corrisponde all'Ente proprietario della rete fognaria, per la verifica dell'istruttoria di allaccio, una quota parte dell'importo relativo alle spese di cui sopra. La ripartizione delle spese fra Ente proprietario e Gestore è stabilito con decisione dell'Autorità d'Ambito.

4. Il Gestore, di concerto con il Comune, stabilisce se trattasi di opera per cui occorra la documentazione riportata ai commi 2 e 3, oppure se trattasi di opera di piccola entità per cui è possibile la presentazione della domanda corredata solo dei dati ritenuti indispensabili (n° diametro, qualità materiale, distanze, ecc fatta salva l'acquisizione degli elementi caratteristici secondo lo schema sopradescritto.

5. I Comuni, singoli o associati, possono stipulare convenzioni con professionisti abilitati, sia degli Enti locali sia esterni, nonché con gli uffici tecnici delle Comunità Montane, al fine di stabilire prezzi concordati per la redazione dei progetti e per tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione degli interventi. (direzione lavori, sicurezza, ecc).

6. Il progetto può anche essere predisposto dal Gestore, su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi.

7. Durante la fase istruttoria preliminare il Gestore verificherà l'osservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche fissate nel presente Regolamento.

8. Verificata la completezza della domanda e la regolarità tecnica del progetto di allaccio, il Gestore rilascia parere per l'inizio dei lavori, indicando modalità e tempi di esecuzione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 42 .

9. Fatti salvi gli adempimenti e gli oneri previsti dalle vigenti norme, dagli eventuali diritti di terzi e dalla disciplina relativa alla rottura e manomissione del suolo pubblico e le autorizzazioni in materia di inquinamento acustico, almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato è tenuto ad avvisare il Gestore per i controlli di competenza.

10. A lavori ultimati, e prima dell'attivazione degli scarichi, l'interessato dovrà darne comunicazione al Gestore.

11. Limitatamente agli stabilimenti industriali, l'attivazione dello scarico sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo Titolo IX.

Art. 42 – Autorizzazioni

1. *Autorizzazione all'allaccio.* L'allacciamento alle pubbliche fognature di ogni insediamento, domestico o industriale, deve essere autorizzato dall'Ente Proprietario della rete fognaria sentito il parere obbligatorio e vincolante del Gestore come formulato al precedente art. 41, a norma di quanto previsto dal titolo VIII del presente Regolamento fatti salvi i diritti di terzi.

Per tutti gli allacciamenti in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l'autorizzazione si intende tacitamente concessa anche se non formalizzata. Il Gestore ha comunque la facoltà di verificare la rispondenza degli allacciamenti esistenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni indicate nel presente Regolamento.

2. *Autorizzazione allo scarico.* Tutti gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti industriali, con recapito in pubblica fognatura, devono essere autorizzati dall'Ente Proprietario della rete fognaria, sentito il parere obbligatorio del Gestore, con le modalità e nei termini descritti nel titolo IX del presente Regolamento.

Per gli insediamenti domestici e assimilabili ai domestici - esistenti e nuovi - l'autorizzazione di allaccio consente l'attivazione degli scarichi senza necessità di ulteriori autorizzazioni, salvo che per alcuni insediamenti civili diversi dall'abitativo per i quali il Gestore ravvisi la necessità di più accurati e particolari controlli al fine di tutelare l'integrità del corpo ricettore.

Art. 43 – Lavori di allaccio

1. I lavori di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti, a cura e spese dell'interessato, in conformità alle norme tecniche del presente Regolamento, alla normativa urbanistica e alle prescrizioni legislative e regolamentari igienico-edilizie, fatti salvi i diritti di terzi.

2. In particolare sono a carico degli interessati le spese relative a:

- a. costruzione dei condotti di scarico e delle altre opere accessorie, sia nella proprietà privata sia nelle strade fino all'innesto con la pubblica fognatura e posizionamento del pozzetto d'ispezione e del relativo chiusino;
- b. riempimento degli scavi, ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto manomesso per realizzare l'allacciamento, nonché rimozione di altre utenze e loro ripristino.

3. I lavori di ripristino devono essere effettuati a perfetta regola d'arte e con materiali e tecniche indicati dai competenti uffici comunali.

4. I lavori di allaccio possono essere eseguiti dal Gestore, su richiesta dell'interessato, previa corresponsione dei relativi compensi.

5. Nel caso di nuove opere di urbanizzazione le relative opere di canalizzazione saranno a carico del costruttore.

Art. 44 – Norme tecniche

1. Lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, non è ammesso in fognatura ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari previa vincolante verifica tecnica della capacità di trattamento e trasporto degli impianti e delle reti da parte del Gestore.

1bis Per gli allacci esistenti non conformi alle norme tecniche del presente Regolamento, il Gestore ne richiede l'adeguamento in concomitanza con i lavori di rifacimento della rete fognaria o di tratti della stessa, salvo i casi di motivate esigenze tecniche e igienico – sanitarie.

2. Sul suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico deve essere rispettata la profondità prevista dal regolamento comunale. In caso di impossibilità le reti devono essere protette con guaina in acciaio o ghisa o soletta in calcestruzzo armato.

3. Su suolo pubblico e sulle aree private aperte al pubblico, carrabili, i manufatti devono avere pareti dello spessore di cm. 25 e i chiusini devono essere in ghisa carrabile o di materiale classificato come DN 400.

4. I fognoli privati di congiunzione con la rete fognaria comunale devono sempre innestarsi con il tratto di fognatura comunale nel terzo medio superiore di questa, nel caso di fognatura bianca e mista. Nel caso di fognatura nera ci si deve immettere nel dispositivo predisposto o nel tubo canale di fondo o nell'apposita braga.

5. I fognoli devono essere:

- collocati in modo da attraversare la minor quantità possibile di area coperta e a una profondità tale da garantire la resistenza allo schiacciamento derivante da carichi esterni permanenti o accidentali;
- posati su terreno di sufficiente stabilità e protetti con bauletto in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, o costruiti con tubazioni autoportanti;
- innestati fra loro e con le fogne comunali nel senso delle confluenze.

6. I fognoli devono avere:

- sezione curvilinea;
- pareti completamente impermeabili e lisce;
- pendenza non inferiore al 2%;
- diametro non superiore a quello del collettore d'innesto;
- immissione compatibile con la portata del collettore d'innesto.

7. Non sono ammessi, per gli allacci nuovi e per quelli esistenti di cui si prevede la ristrutturazione, fognoli in cemento per le reti nere.

8. In caso di manifeste difficoltà tecniche, il Gestore potrà ammettere limiti diversi per la pendenza dei condotti e per il loro innesto nel terzo superiore della fogna stradale, restando ogni responsabilità derivante da tale esecuzione a carico esclusivo dei titolari dello scarico.

9. Tutte le cadute verticali, bianche e nere, recapitanti in pubblica fognatura, devono essere sifonate e ispezionabili alla loro base.

10. I manufatti di ispezione devono essere previsti sia a ogni confluenza di due canalizzazioni sia a ogni sensibile variazione planoaltimetrica e devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di manutenzione e controllo.

11. I manufatti di ispezione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere del tipo a scorrimento continuo;
- devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna;
- devono essere muniti di chiusini in ghisa o altro materiale idoneo a garantire la resistenza meccanica.

12. Nel caso di reti bianche e nere, adiacenti e parallele, i manufatti di ispezione devono essere tra loro indipendenti in modo da garantire l'impossibilità di travaso.

13. Le caditoie devono essere di norma sifonate e ricevere esclusivamente le acque di scorrimento superficiali che defluiscono naturalmente in esse. Devono essere disposte a distanza tale da garantire la rapida evacuazione delle acque di pioggia ed evitare ristagni di acqua.

14. Le reti tecnologiche di nuova costruzione che convogliano scarichi di tipo industriale devono essere allacciate direttamente alla fognatura comunale, previa realizzazione di un pozzetto di campionamento, senza by-pass o scarichi intermedi, bianchi o neri. Sono soggette a quest'obbligo anche le reti esistenti in occasione di rifacimenti.

15. Le reti esistenti devono essere munite di pozzetto di campionamento subito prima della loro confluenza in altri fognoli privati.

16. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.

17. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo o ad accumulo, atto a consentire il prelievo di campioni.

18. Le aree scoperte destinate al lavaggio di autovetture non possono superare 25 mq. e devono essere delimitate da un cordolo perimetrale di altezza minima pari a cm. 10.

19. Qualora una deficienza di quota impedisca il libero deflusso dei reflui di un immobile, il manufatto di scarico dovrà essere dotato, a cura e spese del proprietario o del titolare dell'attività, di una stazione di sollevamento che adduca i reflui in una vasca di calma, prima dell'immissione, per caduta naturale, nella fognatura comunale. Gli impianti di sollevamento devono essere sempre muniti di almeno due pompe, di cui una di riserva.

20. E' vietata l'immissione nei fognoli di rifiuti solidi o di sostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento della fognatura comunale.

21. Nell'osservanza di quanto sopra, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.

Art. 45 – Controlli, accertamenti e verifiche

1. Il Gestore può effettuare controlli e ispezioni nei modi e nei termini ritenuti più opportuni per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e della vigente normativa in materia.

2. Il Gestore:

- a. nel corso della sua attività provvede a individuare sul territorio dell'A.T.O. gli insediamenti che devono essere assoggettati all'obbligo di allaccio;
- b. provvede ad accertare il buon funzionamento e lo stato di manutenzione delle condutture interne e, per quanto riguarda la parte eseguita dall'utente in proprietà privata, ha facoltà di controllare i lavori di allaccio durante e dopo la loro esecuzione, per verificarne la conformità al progetto autorizzato, alle norme tecniche del presente regolamento e di legge, nonché alle norme di buona esecuzione;
- c. controlla i sistemi di misurazione della portata degli scarichi.

3. Nel caso siano riscontrate irregolarità o difformità, il Comune, in qualità di Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione – sulla base del parere del Gestore - può, a seconda dei casi, prescrivere la demolizione delle opere difformi o irregolari, e/o far eseguire i lavori d'ufficio a spese dell'interessato e/o disporre l'interruzione degli scarichi.

Per il controllo degli scarichi di acque reflue industriali, il Gestore per accertare la tipologia dell'insediamento verifica le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi, il rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla legge, dal presente regolamento, l'osservanza delle prescrizioni integrative contenute eventualmente nell'autorizzazione allo scarico, gli altri eventuali controlli in conformità al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nonché la funzionalità degli impianti di pretrattamento e di depurazione adottati o imposti, gli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo di fognatura e depurazione, la veridicità dei valori denunciati e svolge accertamenti a fini tariffari.

Tali controlli si esplicano attraverso ispezioni, misure, analisi, prove, campionature, sopralluoghi, prelevamenti e quant'altro si renda necessario per gli accertamenti del caso con l'osservanza delle disposizioni di legge.

4. Il personale incaricato dal Gestore nell'espletamento di tali funzioni assume la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale.

5. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento ed i pozzetti devono essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del Gestore, a spese e cura degli utenti stessi.

6. I campionamenti degli scarichi possono essere effettuati anche senza preavviso al titolare dello scarico.

7. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire tali ispezioni e controlli ed eventualmente ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante i sopralluoghi sopra indicati, oltre a fornire ogni documento e notizia utile al buon esito dei controlli gli venisse richiesta, a pena di decadenza dall'autorizzazione allo scarico.

Art. 46 – Modifica dell'allaccio

1. Ogni insediamento allacciato alle pubbliche fognature deve provvedere alla regolare manutenzione e al buon funzionamento degli impianti e delle condotte di allaccio.

2. Chiunque voglia modificare, anche parzialmente, qualsiasi fognolo di acque nere della fognatura privata esistente recapitante in pubblica fognatura, deve presentare domanda all'Ente proprietario o al Gestore, se delegato, secondo le modalità indicate nell'art. 41.

3. Per la semplice sostituzione della tubazione esistente è sufficiente una comunicazione al Gestore per i controlli di competenza.

Art. 47 – Servitu' di fognatura

1. Nel caso in cui il nuovo allaccio alla pubblica fognatura richieda l'utilizzazione di fognoli privati esistenti o l'attraversamento di proprietà private, l'interessato deve richiedere al proprietario del fognolo, o del fondo, la servitù di passaggio per i propri scarichi, presentandone, congiuntamente alla domanda di allaccio, una copia autenticata al Gestore.

Art. 48 – Strade e aree private

1. Le strade e le aree private raccordate con le strade comunali devono essere dotate di idonee reti fognarie atte a raccogliere le acque piovane e a convogliarle nelle civiche reti bianche, secondo le indicazioni del Comune.

2. La realizzazione di nuove reti fognarie dovrà essere effettuata sulla base di un progetto approvato dal Gestore.

3. Allo stesso modo, nella lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve essere realizzata la canalizzazione delle acque bianche e nere, sempre sulla base di un progetto approvato dal Comune e dal Gestore, per quanto di rispettiva competenza.

TITOLO IX DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 49 – Ambito di applicazione

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie e assimilati ai sensi del quarto comma dell'art. 50 sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento. E' vietata comunque l'immissione nelle fognature comunali di rifiuti solidi e gassosi e ogni altra sostanza che possa costituire pregiudizio al corretto funzionamento della fognatura e dei sistemi di depurazione.

2. Tutti gli scarichi in fognatura di acque reflue del presente articolo, diversi da quelli di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Ente Proprietario della rete fognaria, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Gestore, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 152/99, alla L.r. 43/95 e al presente regolamento.

Art. 50 – Assimilabilità degli scarichi industriali a quelli domestici

1. Ai fini della disciplina degli scarichi nella pubblica fognatura e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue che, prima di ogni trattamento di depurazione, presentano caratteristiche qualitativamente equivalenti, sia per la natura fisico-chimica sia per la trattabilità. A tale scopo sono assimilati ad acque reflue domestiche le

acque reflue derivanti dagli insediamenti di cui al successivo comma 5 e le acque reflue derivanti da insediamenti produttivi che prima di ogni trattamento presentano valori pari o inferiori ai limiti di cui alla tabella dell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose di cui al D.M. 367/2003 (Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152) non sono in alcun modo considerati assimilati.

3. Qualsiasi variazione delle condizioni o ipotesi suddette, deve essere immediatamente comunicata all'Ente Proprietario e al Gestore per i conseguenti provvedimenti di competenza ed eventualmente per la riclassificazione dello scarico.

4. La classificazione e la conseguente autorizzazione all'allaccio in fognatura dello scarico come "assimilabile alle acque reflue domestiche", potrà avvenire, con apposito provvedimento, sentito il parere obbligatorio del Gestore, a seguito di presentazione di domanda del titolare dello scarico, all'Ente Proprietario della rete fognaria, corredata: a) dalla documentazione tecnica concernente l'attività, le lavorazioni svolte e i consumi idrici; b) da referto d'analisi chimico-fisiche, da effettuarsi su un campione medio composito dello scarico grezzo, da prelevarsi in diversi periodi, sia in relazione alle lavorazioni e alle attività svolte nell'insediamento, sia in relazione all'andamento delle portate di deflusso.

5. Per la loro analogia ai reflui domestici e perché compatibili con la funzionalità della fognatura e dei depuratori, normalmente sono accettati nella rete fognaria comunale nera collegata ad impianto di depurazione:

- gli scarichi costituiti dalle deiezioni organiche liquide e dalle reflue delle operazioni di pulizia dei locali, box, aree impermeabili destinate al ricovero d'animali (quali per esempio maneggi, stalle, canili, gattili ecc.), purché siano adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare il verificarsi d'occlusioni od intasamenti delle condotte fognarie od il verificarsi di cause di molestia o inconveniente igienico. Le deiezioni organiche solide di bovini, equini, suini ed ovini ecc. dovranno, invece, essere sottratte all'immissione in fognatura e depositate in apposita letamaia per i successivi utilizzi o smaltimenti, secondo quanto previsto dalle norme in materia e comunque garantendo che ciò non causi molestia igienica;
- i reflui provenienti dallo svolgimento della normale attività connessa con la vendita al minuto di: panifici e simili, pasticci, biscottifici, pasticcerie, gelaterie, macellerie, salumerie, pollerie, pescherie, friggitorie e gastronomie (con obbligo di cessione come rifiuto degli oli alimentari esausti), rivendite di frutta e verdura, bar e simili;
- i reflui liquidi di risulta provenienti dagli impianti di trattamento fanghi di depuratori pubblici. Per questi scarichi dovranno essere adottati accorgimenti, quali sistemi di grigliatura e di sgrassatura, onde evitare l'immissione in fognatura di residui solidi e di sostanze grasse in eccedenza;
- i reflui provenienti dallo svolgimento della normale attività di parrucchiere, barbiere e simili, estetica, toelettatura animali;
- i reflui degli esercizi di ristorazione, qualora l'attività in essi svolta abbia carattere di servizio diretto per il cittadino e si collochi nell'ambito delle consuete e normali attività commerciali urbane e non abbia, invece, la connotazione di vera e propria industria di settore; oppure qualora l'attività in essi svolta abbia carattere di servizio complementare (ma non prevalente) nell'ambito di altri contesti di attività e purché gli oli alimentari esausti siano ceduti come rifiuto;
- le lavanderie qualora l'attività in esse svolta abbia carattere di servizio diretto per il cittadino e si collochi nell'ambito delle consuete e normali attività commerciali urbane e

non abbia, invece, la connotazione di vera e propria industria di settore; oppure qualora l'attività in esse svolta abbia carattere di servizio complementare (ma non prevalente) nell'ambito di altri contesti di attività. E, in ogni caso, purché la portata annuale dello scarico industriale non sia superiore a 500 mc./anno;

- refluo liquido di risulta proveniente dal trattamento fanghi degli impianti di depurazione delle fognature nere o miste pubbliche condotti direttamente dal Gestore;
- i reflui provenienti dalle platee dove vengono posizionate le stazioni di compattamento e/o trasferimento di rifiuti solidi urbani, purché siano preventivamente adottati gli opportuni accorgimenti atti ad impedire intasamenti od occlusioni della rete fognaria;
- i reflui da operazioni di spazzamento (meccanico e non) delle strade e di pulizia caditoie purché, tramite idonea opera fissa, sia garantita la decantazione e il trattenimento del materiale costituente la frazione solida dello scarico e purché sia mantenuta e garantita la funzionalità della rete fognaria in cui lo scarico è immesso.

Tali criteri di assimilabilità rimangono validi

attiv

riegorialie, erar7rpuro d

Art. 51 – Impianti fognari interni

1. Le reti fognarie interne di pertinenza di stabilimenti industriali devono rispondere a una razionale strutturazione in relazione ai diversi tipi di liquami addotti allo scarico.
2. Devono anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza sulle reti, atti a ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio degli impianti di depurazione interni.
3. Il Gestore, oltre alla verifica sul rispetto dei criteri generali di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura, svolge funzioni di indirizzo e di controllo, garantendo l'assistenza necessaria volta a conseguire il rispetto dei corpi idrici ricettori.

Art. 52 – Domanda di autorizzazione

1. I titolari delle attività da cui originano gli scarichi indicati nel 1° comma dell'art. 40 devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico indirizzata all'Ente Proprietario della rete fognaria e/o per delega al Gestore.
 2. La domanda deve contenere:
 - dati anagrafici del richiedente;
 - dati identificativi della ditta (sede, legale rappresentante, unità operative locali, attività svolta, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita I.V.A.);
 - attività di lavorazione, con specificazione dei singoli reparti;
 - fonti di approvvigionamento idrico e relativa quantità d'acqua prelevata;
 - indicazione del corpo ricettore;
 - indicazione del punto previsto per il prelievo al fine del controllo;
 - descrizione del sistema complessivo di scarico comprese le operazioni a esso funzionalmente connesse;
 - descrizione degli strumenti misuratori delle acque scaricate;
 - indicazione dei cicli di lavorazione e dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo;
 - volumi dei reflui scaricati, in quantità annua, ripartiti per ciascun singolo scarico;
 - descrizione di eventuale impianto di depurazione o trattamento.
 3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - estratto di mappa catastale o di P.R.G.C. o Toponomastica riportante l'individuazione dell'insediamento e sue pertinenze, in scala 1:200;
 - pianta generale dell'insediamento in scala, riportante l'indicazione dei diversi tipi di reti di smaltimento delle acque reflue, differenziate a colori (blu per le acque meteoriche, giallo per quelle domestiche, rosso per quelle industriali), l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli impianti di depurazione;
 - certificato di analisi degli scarichi;
 - attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese per l'istruttoria.
 - 3 bis. Il Gestore corrisponde all'Ente proprietario della rete fognaria, per la verifica dell'istruttoria di allaccio, una quota parte dell'importo relativo alle spese di cui sopra. La ripartizione delle spese fra Ente proprietario e Gestore è stabilito con decisione dell'Autorità d'Ambito.
 4. Nel caso di scarichi contenenti sostanze di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nella domanda dovrà altresì essere indicato:
-

- la capacità di produzione del singolo stabilimento/reparto che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione o la presenza nello scarico delle sostanze di cui alla medesima tabella (capacità di produzione = massima capacità di produzione oraria x numero massimo di ore lavorative giornaliere x numero massimo di giorni lavorativi)
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

5. Resta salva la facoltà dell'Ente Proprietario di richiedere ulteriore documentazione se necessaria per l'istruttoria della pratica.

Art. 53 – Autorizzazione allo scarico

1. La fase istruttoria del procedimento di autorizzazione è curata dal Gestore che rilascerà all'Ente Proprietario della rete fognaria, entro il termine di 25 giorni dalla trasmissione dell'istanza, il parere per l'emissione dell'autorizzazione.

2. Tale termine rimane sospeso per il tempo necessario all'istruttoria da parte di organi tecnici di altri Enti o se il Gestore richiede ulteriore documentazione tecnica per la valutazione istruttoria e, comunque, non oltre 60 giorni dall'interruzione dei termini.

3. L'autorizzazione allo scarico può essere rilasciata in via temporanea per un periodo non superiore ai tre mesi, in attesa degli accertamenti e sopralluoghi del Gestore o altri organi di controllo, o in attesa del perfezionarsi di obblighi e adempimenti da parte del titolare dell'istanza.

4. L'autorizzazione definitiva allo scarico ha validità quadriennale. Il titolare dello scarico a cui è rilasciata l'autorizzazione chiede, un anno prima della scadenza il rinnovo della stessa secondo le modalità di cui all'art. 41. Il Gestore, con apposita comunicazione, richiede la documentazione necessaria.

5. L'autorizzazione può contenere eventuali condizioni, vincoli o prescrizioni che l'Ente proprietario ovvero preposto al rilascio della stessa ritenga di indicare, sentito il parere del gestore della pubblica fognatura, in relazione alla particolarità dell'insediamento, delle lavorazioni in esso svolte o degli scarichi, al fine di salvaguardare l'ambiente, la funzionalità del sistema fognario e la salute pubblica.

6. Ove venga rilevata l'inosservanza di tali obblighi e prescrizioni, ovvero delle norme del presente regolamento, l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione può:

- a. diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere adempite le prescritte obbligazioni o eliminate le irregolarità riscontrate;
- b. diffidare e contestualmente sospendere l'autorizzazione per un tempo determinato;
- c. revocare l'autorizzazione allo scarico, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

7. L'autorizzazione allo scarico deve prevedere il rispetto dei limiti di accettabilità indicati dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, o quelli eventualmente individuati, ai sensi dello stesso Decreto, dalla Regione Liguria.

8. La variazione della titolarità dell'attività che dà origine allo scarico deve essere comunicata all'Ente Proprietario della rete fognaria e al Gestore, per consentire di apportare le opportune modifiche all'autorizzazione.

9. In caso di cessazione dello scarico terminale o di chiusura di uno scarico parziale, il titolare deve darne comunicazione all'Ente Proprietario della rete fognaria e al Gestore entro sessanta giorni.

10. Salva l'applicazione di oneri e sanzioni previsti dalla legislazione in materia, l'autorizzazione può essere revocata ove venga rilevato che lo scarico provoca danni, alterazioni o comunque anomalie al normale esercizio della rete fognaria o degli impianti di depurazione.

11. Una nuova autorizzazione deve essere richiesta per gli scarichi provenienti da insediamenti che siano soggetti a diversa destinazione, a interventi di ristrutturazione o restauro, ad ampliamenti e cambiamenti tali da dare origine a uno scarico qualitativamente o quantitativamente diverso da quello preesistente, compresa l'ipotesi in cui l'attività sia trasferita in altro luogo, o comunque sia variato il corpo ricettore dello scarico terminale. Qualora lo scarico non subisca variazioni quali – quantitative, l'interessato dovrà comunque darne comunicazione all'Ente Proprietario della rete fognaria e al Gestore.

12. Le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue domestiche, salvo il caso di quelli assimilabili ai domestici o salvo espressa indicazione del Gestore, non sono soggette a rinnovo.

13. Gli scarichi domestici esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono autorizzati.

Art. 54 – Convenzione di utenza

1. Tra il Gestore e i titolari di scarichi di acque reflue industriali può essere stipulata apposita convenzione di utenza, secondo le formalità e i criteri che saranno fissati dal Gestore con apposito provvedimento. Tale convenzione deve essere trasmessa, verificata e approvata con provvedimento dirigenziale, entro 30 giorni dalla data di ricezione.

2. Il presente Regolamento è da considerarsi parte integrante di tali convenzioni, senza che ne occorra la materiale trascrizione. L'utente deve dichiarare di conoscerlo e accettarlo.

3. La convenzione ha validità annuale, ed è tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da darsi almeno due mesi prima della scadenza.

4. La convenzione, in particolare, deve esplicitare i limiti di accettabilità e le prescrizioni tecniche fissati dal Gestore in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa svolta dallo stabilimento e alla qualità e quantità degli scarichi; in essa sono altresì calcolati a carico dell'utente gli oneri economici calcolati dal Gestore in relazione al servizio reso e alle eventuali ulteriori prestazioni (campionamento e analisi delle acque reflue, ecc.).

5. Qualsiasi variazione rispetto a quanto convenuto nella convenzione deve essere comunicata al Gestore per le opportune modifiche contrattuali.

Art. 55 – Impianti di pretrattamento

1. Nel caso in cui il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito tramite un apposito sistema di depurazione, il titolare dello scarico è tenuto a curarne la migliore

efficienza e il miglior livello di manutenzione, provvedendo, se del caso, al suo potenziamento e ottimizzazione.

2. Lo scarico delle acque di lavaggio aree esterne, oltre che conforme ai limiti di emissione citati al successivo art. 58, deve avvenire con modalità tali da non compromettere la funzionalità idraulica della rete fognaria nera comunale in cui è immesso.

3. A tale proposito l'Ente Proprietario della rete fognaria, sentito il parere del Gestore, può prescrivere la realizzazione di vasche o serbatoi di accumulo presso l'insediamento o l'area da cui origina lo scarico, atti a raccogliere e compensare l'intero volume delle acque, con successivo rilascio in fognatura secondo modalità e tempi di progetto predeterminati.

4. La realizzazione di vasche di compenso può anche essere prescritta ai fini della salvaguardia dei manufatti fognari da possibili sversamenti di sostanze inquinanti o comunque in grado di provocarne danneggiamento.

5. In caso di disattivazione dell'impianto di trattamento dei reflui o del verificarsi di sversamenti accidentali di acque reflue o di sostanze utilizzate, lavorate, stoccate o trasportate, dovranno essere immediatamente adottati, da parte dei responsabili, le misure necessarie a contenere lo sversamento, a impedire danni alla salute pubblica e danni ai manufatti fognari, nonché procedere tempestivamente con le operazioni di bonifica o di riavvio del depuratore.

6. Di quanto sopra dovrà essere data immediata comunicazione al Comune, al Gestore e agli organi di vigilanza.

Art. 56 – Strumenti di misura e di analisi

1. I titolari degli insediamenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a installare un idoneo apparecchio misuratore della portata delle acque prelevate e a comunicare annualmente al Gestore i quantitativi approvvigionati. Tutti gli stabilimenti industriali sono tenuti a installare idonei strumenti misuratori della portata degli scarichi industriali, su un tronco di fognatura in cui affluiscono le sole acque di processo preventivamente depurate.

2. I titolari di tali scarichi devono annotare in un apposito registro le letture effettuate almeno ogni trenta giorni.

3. L'Ente proprietario della rete fognaria, anche su richiesta del Gestore, può prescrivere, per gli scarichi di acque di reflui industriali e di lavaggio aree esterne, l'installazione di strumenti per il controllo automatico e per il rilevamento continuo delle caratteristiche qualitative delle acque immesse nel corpo ricettore.

4. I misuratori e gli strumenti analizzatori devono essere installati a cura e spese degli utenti, previa approvazione tecnica del Gestore.

5. Tali strumenti devono essere collocati in posizione di facile accesso e resi disponibili alla lettura e ai controlli da parte del personale incaricato dal Gestore.

6. Eventuali guasti o blocchi devono essere segnalati immediatamente al Gestore per gli adempimenti di competenza.

7. Le spese di installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 57 – Limiti di accettabilita'

1. Gli scarichi delle acque reflue domestiche nella pubblica fognatura nera o mista sono sempre ammessi nell'osservanza delle norme del presente Regolamento.

2. Gli scarichi delle acque reflue industriali, di lavaggio di aree esterne e di prima pioggia immesse nella pubblica fognatura nera devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e a quelli indicati dalla Regione Liguria in applicazione di quanto previsto dall'art. 28 dello stesso Decreto e a quelli eventualmente indicati dal gestore.

3. Il titolare dell'attività da cui provengono le acque di lavaggio aree esterne e di prima pioggia, può comprovare, con idonea documentazione tecnica e refertazioni analitiche, il carattere non inquinante di tali scarichi e la conseguente non necessità di specifici trattamenti di depurazione. Qualora ciò avvenga e previa esplicita approvazione dell'Ente Proprietario le suddette acque potranno essere immesse nella rete fognaria bianca.

Art. 58 – Divieto di diluizione

1. I limiti di accettabilità di cui all'articolo precedente non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate dalla tabella 5 dell'allegato 5 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, non possono essere diluiti, prima del trattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo.

3. Sulle reti di collettamento di tali scarichi l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere l'installazione di idonei pozzetti di campionamento e ispezione prima della confluenza nello scarico terminale, al fine di consentire l'esecuzione di controlli sugli scarichi parziali stessi che dovranno rispettare i limiti tabellari prima della confluenza nello scarico terminale.

Art. 59 – Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue

1. L'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento dei rifiuti è consentito esclusivamente nell'ambito di quanto previsto e disciplinato dall'articolo 36 del D. Lgs.152/99.

2. Qualora il conferimento dei rifiuti liquidi di cui al comma 1 non sia fatto direttamente dal Gestore, l'interessato dovrà ottenere specifico assenso dal Gestore, specificando:

- a. l'indicazione della provenienza;
- b. le caratteristiche qualitative dei reflui;
- c. la frequenza e la quantità dei reflui da scaricare.

3. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare tutti i controlli volti a verificare la corrispondenza quali-quantitativa tra i reflui conferiti e quelli autorizzati.

4. Nel caso di irregolarità o difformità delle caratteristiche dello scarico rispetto a quelle autorizzate, il Gestore può sospendere il conferimento al depuratore, fino al ripristino delle condizioni idonee allo scarico.

5. Durante le operazioni di scarico nel depuratore devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie a evitare inconvenienti igienico-sanitari o danni ambientali.

6. In particolare il produttore e/o il vettore devono essere muniti di idonee attrezzature di pronto intervento atte a impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto.

7. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle eventuali operazioni di contenimento dei danni e/o di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 60 – Scarichi vietati

1. Fermo restando i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente, è vietata l'immissione nella rete fognaria di qualsiasi sostanza che possa costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, alterare, danneggiare o impedire il buon funzionamento della fognatura stessa o dell'impianto di depurazione in cui essa confluisce, quali a esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a. benzina, benzene in genere idrocarburi alifatici e aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o di infiammabilità del sistema fognario;
- b. petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c. sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, a esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, stracci, ecc.), anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali;
- h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i. reflui con temperatura superiore ai 35 C;
- j. oli esausti;
- k. fanghi residuati da cicli di lavorazione, di risulta da trattamenti di depurazione (d'origine industriale o civile), o da processi di potabilizzazione, nonché i fanghi d'origine civile provenienti dallo svuotamento di sistemi di smaltimento individuali o dalla pulizia di tratti della rete fognaria, ad eccezione del refluo liquido di risulta proveniente dagli impianti di trattamento fanghi dei depuratori pubblici;

- l. sostanze solide, filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - m. reflui comunque potenzialmente pericolosi per la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
 - n. i bagni di sviluppo e fissaggio e i reagenti e solventi esausti provenienti da laboratori connessi ad attività di analisi chimico-biologiche e merceologiche (è ammesso solo lo scarico delle acque di lavaggio delle vetrerie e delle attrezzature di laboratorio).
2. Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria (per esempio, case di cura, ospedali, pronto soccorsi, case a lunga degenza, laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, ecc. esclusi studi dentistici e medici e case di riposo), devono munirsi di idoneo dispositivo di pulizia atto a eliminare le parti grossolane (cioè con dimensione lineare superiore a centimetri uno) dei reflui scaricati nelle pubbliche fognature e di un idoneo sistema di disinfezione.
3. La concentrazione del cloro attivo che residua negli scarichi deve rispettare i limiti di legge.
4. Idoneo trattamento di disinfezione deve essere altresì espletato sugli scarichi derivanti dai reparti per malattie infettive.

TITOLO X DISPOSIZIONI ECONOMICHE e SANZIONI

Art. 61 – Tariffa per il Servizio di Fognatura e Depurazione

1. Le tariffe di fognatura e depurazione sono deliberate dall'Autorità d'Ambito della Provincia di Genova e sono applicate al volume dell'acqua scaricata, assunto pari al volume dell'acqua fornita dal Gestore e/o prelevata da fonti autonome.
2. La quota relativa al servizio di depurazione è dovuta dall'utente anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

Art. 62 – Disposizioni e tariffe per gli scarichi industriali

1. Per le utenze industriali, comprese quelle derivanti da insediamenti produttivi considerate assimilabili ai sensi dell'art. 50, il corrispettivo di fognatura e depurazione è determinato sulla base della quantità e qualità delle acque scaricate, nel rispetto delle normative vigenti.
 2. Per la determinazione di tale corrispettivo, entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari dell'attività da cui origina lo scarico industriale devono presentare al Gestore apposita dichiarazione che specifichi:
 - a. i volumi di acqua prelevati e quelli scaricati. In assenza di indicazione dei volumi scaricati, la tariffa sarà applicata sulla base dei volumi prelevati;
 - b. gli elementi qualitativi dell'acqua scaricata, con particolare riferimento ai parametri BOD, COD e Solidi Sospesi o altri parametri nel caso fossero più significativi per la valutazione dell'inquinamento.
-

3. La tariffa sarà determinata dal Gestore sulla base della metodologia desunta dalla normativa vigente.

4. Nel caso di ritardata denuncia dei parametri relativi ai punti a) e b) del presente articolo, comunque entro il 30 aprile, sarà applicata una tariffa maggiorata del 25%.

5. Nel caso di denuncia presentata oltre il 30 aprile e comunque entro l'anno in corso sarà applicata una tariffa maggiorata del 50%.

6. Nel caso di omessa denuncia sarà applicata una tariffa maggiorata del 100% rispetto alla tariffa dell'anno precedente o, in mancanza, rispetto alla tariffa desunta per comparazione con attività equivalenti.

7. Nel caso in cui le analisi di cui ai punti a) e b) siano relative all'anno precedente a quello di riferimento, sarà applicata la tariffa dell'anno precedente incrementata del 35%.

Art. 63 – Riciclo delle acque reflue industriali

1. Nel caso in cui gli stabilimenti industriali riutilizzino le proprie acque reflue sarà applicata una tariffa ridotta del 50% rispetto a quella di competenza.

Art. 64 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella parte III del presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come integrato dal D. Lgs. 258/2000, e alle successive modifiche e integrazioni.

2. Tutte le norme contenute nel presente Regolamento che fossero in contrasto con l'emanazione di successive indicazioni normative, si intendono automaticamente adeguate alla normativa vigente.

Art. 65 – Sanzioni

1. Salvo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, e salva la normativa civile e penale, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e le relative sanzioni saranno stabilite e disciplinate con provvedimento dell'Autorità d'Ambito.

2. Gli Enti Proprietari delle fognature pubbliche possono revocare l'autorizzazione allo scarico o adottare ulteriori provvedimenti (es. esecuzione d'ufficio dei lavori di allaccio), nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

3. L'utente che causa danno o inconvenienti alle strutture fognarie o ai sistemi di depurazione, è tenuto al risarcimento dei danni diretti o indiretti causati, ferma restando la responsabilità diretta per danni causati a terzi.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento (Parte III – Servizio di fognatura e depurazione), salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative come previsto dall'art.

7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali". In tali casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo sotto specificati:

- a. per violazione delle norme dell'articolo 40 - inottemperanza all'obbligo di allaccio - sanzione di € 26,00 per ogni abitante o addetto facente parte dell' insediamento con un massimo di € 7.747,00 e senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L.24.11. 1981, n.689;
- b. per violazione delle norme dell'articolo 40 – mancata realizzazione dell'allaccio entro il termine indicato senza giustificati motivi - sanzione di € 26,00 per ogni abitante o addetto facente parte dell'insediamento con un massimo di € 7747,00 e senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L.24.11. 1981, n.689;
- c. per violazione delle norme dell'articolo 41 – mancata presentazione di istanza di allaccio – sanzione da € 103,00 a € 1033,00;
- d. per violazione delle norme dell'articolo 40 – mancato adeguamento degli allacci - sanzione da € 258,00 a € 1549,00;
- e. per violazione delle norme dell'articolo 41 – mancata comunicazione di inizio e fine lavori di allaccio -: da € 39,00 a € 258,00;
- f. per violazione delle norme dell'articolo 43 – lavori di allaccio alla pubblica fognatura eseguiti in difformità del progetto approvato e delle norme del presente Regolamento – sanzione da € 516,00 a € 1808,00;
- g. per violazione delle norme dell'articolo 44 - inosservanza delle norme tecniche riportate ad ogni singolo comma – sanzione da € 129,00 a € 1291,00;
- h. per violazione delle norme dell'articolo 57:
 - c.2 – scarico non conforme ai limiti di emissione – sanzioni amministrative o penali previste agli articoli 54 c.1 o 59 c. 5 del D. Lgs. 152 / 99 s.m.i. a seconda della fattispecie ricorrente.
 - c 3 – inosservanza delle modalità di scarico tali da non compromettere la funzionalità idraulica della rete fognaria – sanzione da € 207,00 a € 1291,00
- i. per violazione dell'articolo 46:
 - commi 1, 3, – irregolare manutenzione e non funzionalità degli impianti e condotte di allaccio - mancata comunicazione per lavori di sostituzione tubazione di allaccio – da € 26,00 a € 103,00;
 - comma 2 – mancata presentazione istanza per modifica del fognolo di allaccio – da € 103,00 a € 1033,00;
- j. per violazione dell'articolo 48 c.1, 2 e 3 – realizzazione di reti fognarie per acque bianche in aree, strade private, lottizzazioni in assenza di progetto approvato dal Gestore – da € 516,00 a € 2582,00;
- k. per violazione dell'articolo 55:
 - comma 5 – mancata adozione delle misure atte a contenere lo sversamento, ad impedire danni alla salute pubblica e/o al manufatto fognario – da € 516,00 a € 4648,00;
 - comma 5 – mancata attivazione ed esecuzione delle opere di bonifica, di riavvio e ripristino depuratore – da € 1549,00 a € 5165,00;
 - comma 6 – mancata comunicazione al Comune, al Gestore ed agli Organi di Vigilanza – da € 103,00 a € 775,00;
- l. per violazione dell'articolo 56:
 - comma 1 – mancata installazione di idoneo apparecchio di misurazione della portata delle acque prelevate autonomamente – da € 52,00 a € 258,00.
 - comma 1 – mancata comunicazione all'Ente proprietario ed al Gestore della portata delle acque prelevate autonomamente – da € 52,00 a € 258,00.

- commi 3 e 4 – mancata installazione sullo scarico di strumenti misuratori di portata o di rilevamento in continuo delle caratteristiche qualitative dei reflui a seguito di prescrizione o non accessibilità ad essi – da € 103,00 a € 362,00;
 - comma 5 – installazione degli strumenti in posizione non accessibile – da € 52,00 a € 258,00;
 - comma 6 – mancata segnalazione di guasti o blocchi di essi - da € 52,00 a € 258,00;
- m. per violazione dell'articolo 58:
- comma 1 e 2 – conseguimento dei limiti di emissione mediante acque prelevate esclusivamente allo scopo – € 3615,00 senza possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della L.24.11. 1981, n.689;
 - comma 3 – mancata realizzazione dei pozzetti di campionamento – da € 181,00 a € 1808,00.

Per violazione dell'articolo 52 c. 1 (immissione in fognatura degli scarichi di acque reflue citate all'articolo 42 senza preventiva autorizzazione) e per violazione dell'articolo 45 c. 9 (accesso all'insediamento non consentito da parte del titolare dello scarico) si applicano, rispettivamente, le sanzioni penali previste dall'articolo 59 c.1 e dall'articolo 59 c.6 ter del D.Lgs. 152 e s.m.i.

Resta salva la facoltà del Gestore e/o dell'Ente proprietario della rete fognaria e degli impianti di depurazione di procedere secondo quanto disposto all'articolo 53 del presente Regolamento, qualora ne ricorrano i presupposti.

4. Devono essere applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia nelle seguenti ipotesi:

- a. attivazione di scarico in fognatura senza autorizzazione di allaccio e/o di scarico;
- b. persistenza di scarichi in fognatura dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione allo scarico;
- c. superamento dei limiti tabellari fissati dalla legge, dal presente Regolamento e/o dal Gestore;
- d. omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate;
- e. omesso o ritardato pagamento del corrispettivo di fognatura e depurazione.

5. Il Gestore, fatte salve le responsabilità civili e penali dei titolari degli scarichi di fronte alle vigenti disposizioni di legge a salvaguardia dell'ambiente, a tutela della salute dei propri dipendenti e a garanzia del buon funzionamento degli impianti di depurazione, si riserva di segnalare all'Autorità competente la necessità di interrompere in ogni momento l'immissione in fognatura di scarichi potenzialmente pericolosi, con addebito del costo sostenuto per l'intervento.

6. In tale ipotesi sarà tempestivamente data comunicazione all'Autorità Giudiziaria e agli Enti preposti per legge ai controlli.

Il Gestore ha facoltà di adire le vie legali nei confronti dei titolari di scarichi potenzialmente pericolosi per il risarcimento dei danni arrecati a cose e/o persone ai sensi

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 66 – Reclami

1. I reclami relativi a qualunque settore riconducibile al servizio idrico integrato devono essere indirizzati all'Ufficio Clienti del Gestore, secondo le modalità previste nella Carta dei Servizi.
2. Non sono ritenuti validi i reclami non indirizzati correttamente, anche se rivolti a dipendenti del Gestore o a personale da questi incaricato, non preposti a tale funzione.

Art. 67 – Identificazioni dei dipendenti

1. I dipendenti del Gestore, e il personale da questi incaricato, sono muniti di tessera di riconoscimento che, a richiesta, devono esibire nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 68 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa in materia di Privacy il Gestore richiede all'utente i dati strettamente necessari alla stipulazione del contratto di somministrazione e all'adempimento delle procedure correlate per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura.
2. L'utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i propri diritti nelle forme previste dalla normativa medesima.

Art. 69 – Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'esecuzione delle norme del presente Regolamento o all'applicazione delle relative tariffe, è competente il Foro di Genova o quello di Chiavari in base al circondario di competenza.

ALLEGATO 1

Tabella per l'assimilabilità degli scarichi industriali alle acque reflue domestiche
(riferimento articolo 50 c.1 del regolamento)

Numero parametro	Parametri	Unità di misura	Valori limite per assimilabilità
1	pH	-----	5,5 – 9,5
2	Temperatura	° C	35
3	colore	-----	Non percettibile con diluizione 1:40
4	odore	-----	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-----	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	700
7	B.O.D. 5 (come O2)	mg/l	400
8	C.O.D. (come O2)	mg/l	900
9	COD/BOD 5	mg/l	<2,5
10	Alluminio	mg/l	<= 1
11	Arsenico	mg/l	< = 0,010
12	Bario	mg/l	< = 20
13	Boro	mg/l	< = 1
14	Cadmio	mg/l	< = 0,005
15	Cromo totale	mg/l	< = 0,050
16	Cromo VI	mg/l	n.r.*
17	Ferro	mg/l	< = 2
18	Manganese	mg/l	< = 2
19	Mercurio	mg/l	< = 0,001
20	Nichel	mg/l	< = 0,020
21	Piombo	mg/l	< = 0,010
22	Rame	mg/l	< = 0,1
23	Selenio	mg/l	< = 0,010
24	Stagno	mg/l	< = 10
25	Zinco	mg/l	n.r.*
26	Cianuri totali (come CN)	mg/l	< = 0,5
27	Cloro attivo libero	mg/l	< = 0,2
28	Solfuri (come H2S)	mg/l	< =2
29	Solfiti (come SO3)	mg/l	< = 2
30	Solfati come SO4)	mg/l	< = 1000
31	Cloruri	mg/l	< = 1200
32	Fluoruri	mg/l	< = 6
33	Fosforo totale (come P)	mg/l	< = 10
34	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	< =30
35	Azoto nitroso (come N)	mg/l	< = 0,6
36	Azoto nitrico (come N)	mg/l	< = 30
37	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	< = 40
38	Idrocarburi totali	mg/l	< = 5
39	Fenoli	mg/l	n.r.*
40	Aldeidi	mg/l	< = 1
41	Solventi organici aromatici	mg/l	< = 0,2
42	Solventi organici azotati	mg/l	< = 0,1
43	Tensioattivi totali	mg/l	< = 15
44	Pesticidi fosforati	mg/l	< = 0,10
45	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	< = 0,05
	tra cui:		
46	- al drin	mg/l	< = 0,01
47	- dieldrin	mg/l	< = 0,01
48	- endrin	mg/l	< = 0,002
49	- isodrin	mg/l	< = 0,002
50	Solventi clorurati	mg/l	< = 1
51	Saggio di tossicità acuta	-----	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

*al di sotto dei limiti di rilevabilità con le metodologie APAT-IRSA

ALLEGATO 2

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO DELIBERAZIONE 8 MAGGIO 1980

Si riporta la definizione data dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, richiamata al comma 4 dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione del Capo vi della L.R. 47/1978.

Si evidenzia che le imprese agricole considerate insediamenti civili secondo tale definizione non sono ammesse a contributo.

Definizione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili.

IL COMITATO

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la delibera in data 4 febbraio 1977, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 21 febbraio 1977, con la quale sono stati determinati i criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d) ed e) dell'art. 2 della citata legge n. 319/1976;

Considerato che, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17 della citata legge 24 dicembre 1979, n. 650, occorre definire, sentite le regioni e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, le imprese agricole da considerarsi insediamenti civili ai sensi dell'art. 1-quater del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

Visti i pareri a tutt'oggi pervenuti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il parere unitariamente espresso dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti, dalla Confederazione generale della agricoltura italiana, dalla Confederazione italiana coltivatori e dall'Associazione italiana allevatori;

Considerato che, nonostante i ripetuti solleciti, non sono ancora pervenuti i pareri delle altre regioni e che, in relazione alla scadenza fissata dalla legge, è necessario provvedere alla prescritta definizione;

che le regioni Lazio e Liguria nonché l'Unione nazionale frantoiani oleari hanno prospettato altresì l'esigenza di assimilare i frantoi oleari e le cantine vinicole agli insediamenti civili;

che l'Associazione piscicoltori italiani (A.P.I.) con telegramma in data 25 marzo 1980 e con atto in data 4 aprile 1980 ha chiesto che, in relazione al disposto dell'ultimo comma del citato art. 17, si provveda specificamente alla classificazione degli allevamenti ittici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, il quale ha espresso il proprio parere con voto n. 152 emesso nell'adunanza del 21 marzo 1980;

Ritenuto che i frantoi oleari e le cantine vinicole, quando non diano luogo ad attività connesse, ai sensi del secondo comma dell'art. 2135 del codice civile, non possono comprendersi tra le imprese agricole e quindi non sono suscettibili di assimilazione agli insediamenti civili, che è peraltro opportuno raccomandare alle regioni di esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione onde superare le enunciate difficoltà; che, in relazione alla richiesta avanzata dall'A.P.I., occorrono ulteriori elementi di giudizio; che è opportuno fissare in 40q/Ha il limite di peso vivo di bestiame, in quanto conforme alle precedenti determinazioni adottate da questo Comitato con l'allegato 5 alla delibera 4 febbraio 1977; che tale limite può essere ritenuto valido non solo per gli allevamenti di bovini e suini, ma anche per quelli avicoli e cunicoli nonché degli equini e degli ovini;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerati insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

- Imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- Imprese dedite, ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini, che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- Imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo di 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- Imprese di cui al precedenti punti a), b) c) che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Le regioni sono invitate ad esaminare ed adottare con tempestività provvedimenti idonei per la realizzazione di strutture centralizzate di depurazione atte a superare le difficoltà prospettate riguardanti i frantoi oleari e le cantine vinicole.

Si fa riserva di corrispondere a quanto richiesto dall'A.P.I. dopo aver acquistato ulteriori elementi di giudizio.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1980

Il Presidente: COMPAGNA